



**COMUNE DI CASTRONNO**  
**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**  
***REFERENDUM***

***Allegato ed approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 22 Maggio 2003***

Il Segretario Comunale  
(Dr. Pier Luca Cecconi)

Il Sindaco  
(Ing. Flavio Vettorato)

# **REGOLAMENTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

## ***CAPO 1° - REFERENDUM***

### **TITOLO I – Principi Generali**

#### **Art. 1 Principi generali**

Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto il referendum costituisce lo strumento per favorire la partecipazione dei cittadini e conoscerne l'orientamento, dando Loro inoltre la possibilità di pronunciarsi definitivamente, attraverso il referendum abrogativo su atti amministrativi di programmazione.

### **TITOLO II – Modalità di indizione**

#### **Art. 2 Titolarità**

Possono chiedere l'indizione del referendum:

- I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Castronno che, al momento in cui vengono depositate le firme, rappresentino almeno il 20% degli iscritti alle liste stesse.
- Il Consiglio Comunale, con la sola facoltà di promuovere il referendum propositivo o consultivo, con votazione a maggioranza assoluta dei posti assegnati includendo il Sindaco nel computo.

E' vietato formalizzare la proposta di referendum negli ultimi nove mesi previsti di mandato del Consiglio Comunale.

#### **Art. 3 Ambiti d'esercizio**

Il referendum propositivo o consultivo può, a norma dell'art. 68.2 dello Statuto Comunale, riguardare qualsiasi argomento di competenza comunale e d'interesse generale per la collettività locale, con queste eccezioni:

- Revisione dello statuto;
- Materie inerenti tributi e tariffe;
- Designazioni e nomine, riferite specificamente alle persone e non al ruolo da coprire;
- Materie specificamente disciplinate da norme statali o regionali;
- Argomenti che, anche se con quesito formulato in maniera diversa, siano già stati oggetto di referendum negli ultimi cinque anni.

Il referendum abrogativo può, a norma dell'art.68.3 dello Statuto Comunale, riguardare esclusivamente atti esecutivi di programmazione generale del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco in materia di:

- Urbanistica e edilizia;
- Opere pubbliche;
- Regolamenti, esclusi quelli organizzativi e tributari.

#### **Art. 4 Referendum deliberato dal Consiglio Comunale**

Nel caso di referendum proposto dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 2, la deliberazione consiliare deve contenere il quesito o i quesiti referendari.

Le modalità di svolgimento sono indicate nei successivi articoli compresi nel titolo III.

#### **Art. 5 Soggetto promotore di referendum**

Il soggetto promotore di referendum è individuato in un “Comitato Promotore” costituito da 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Castronno.

Il Comitato Promotore ha facoltà di organizzare la raccolta delle firme, dopo aver ricevuto, facendone preventiva richiesta, il parere favorevole dalla Commissione Statuto sull’ammissibilità del quesito referendario ai sensi del precedente art. 3. Ha facoltà altresì di organizzare la raccolta delle firme senza richiedere alcun parere preventivo; in questo caso la Commissione Statuto si pronuncerà, ai sensi del precedente art. 3 successivamente alla raccolta delle firme.

#### **Art. 6 Caratteristiche della proposta referendaria**

La proposta referendaria è indirizzata al Sindaco in forma dattiloscritta su foglio avente dimensioni eguali a quelle della carta bollata e deve avere le seguenti caratteristiche:

- Deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito per consentire la scelta tra proposte relative alla stessa materia;
- Deve essere sottoscritta, con firme autenticate, da tutti i membri del Comitato Promotore;
- Dovrà essere indicato il nominativo del rappresentante del Comitato Promotore ed il suo recapito.

In mancanza anche di una sola delle caratteristiche predette, la proposta referendaria non sarà accolta.

#### **Art. 7 Autorizzazione alla raccolta delle firme per referendum. presentato dal Comitato Promotore che ha richiesto il parere preventivo della Commissione statuto**

La proposta referendaria presentata dal Comitato Promotore è sottoposta, su richiesta dello stesso, al vaglio della Commissione Statuto, che entro 30 giorni verifica i requisiti d’ammissibilità, ai sensi del precedente art. 3, e la regolare formulazione del quesito.

Il Sindaco, in conformità al parere vincolante espresso dalla Commissione Statuto:

- Autorizza immediatamente la raccolta delle firme tra cittadini elettori;
- Respinge la proposta di referendum, dandone motivazione scritta al Comitato promotore entro 10 (dieci) giorni dalla pronuncia della Commissione.

#### **Art. 8 Raccolta firme per referendum presentato dal Comitato Promotore che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Statuto.**

Qualora la proposta referendaria sia stata preventivamente sottoposta alla Commissione Statuto e il referendum risulti regolarmente ammesso, le firme dovranno essere raccolte su fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, predisposti e vidimati dagli uffici comunali, recanti nella prima facciata i quesiti referendari.

Il Sindaco dovrà nominare, tra i dipendenti comunali, personale preposto alla raccolta e autentica delle

firme in Municipio, in orari d'apertura dell'ufficio. Sono autorizzati all'autentica delle firme anche i Consiglieri Comunali che ne faranno richiesta al Sindaco.

La consegna al rappresentante del Comitato Promotore, dei fogli vidimati per la raccolta delle firme, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione Statuto.

I fogli con le firme raccolte all'esterno del Municipio devono essere riconsegnate al protocollo comunale, pena l'irricevibilità, entro 90 giorni dalla pronuncia della commissione statuto. Sarà questo il termine ultimo per la raccolta delle firme.

La Commissione Statuto verificherà entro 60 giorni dalla data di presentazione delle firme, che esse siano state regolarmente raccolte, che appartengano a cittadini elettori e che siano pari o superino il numero indicato al precedente art.2, così come previsto dall'articolo 68.1 dello Statuto Comunale.

Qualora il numero delle firme valide sia inferiore a quello prescritto, il referendum non può essere indetto e non potrà essere avanzata ulteriore proposta referendaria, sulla stessa materia, prima che siano trascorsi almeno 6 mesi della relativa pronuncia da parte del Sindaco.

Il Sindaco dà comunicazione al Comitato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione, provvedendo, altresì, a far affiggere pubblico avviso e dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

#### **Art.9 Raccolta firme per referendum proposto dal Comitato promotore senza richiesta del parere preventivo della commissione statuto.**

In caso di raccolta delle firme a cura del Comitato Promotore, senza richiesta del parere preventivo della Commissione Statuto, le firme dovranno essere raccolte su fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata predisposti dal Comitato Promotore e vidimati dal Segretario Comunale, entro 10 giorni dalla consegna al protocollo comunale dei fogli stessi.

Il Segretario si limiterà a verificare, vidimandolo, che il quesito referendario sia del tutto uguale alla proposta referendaria presentata al protocollo, che il quesito stesso sia dattiloscritto su ogni foglio utile per la raccolta delle firme con gli spazi antecedenti e quelli immediatamente successivi al testo barrati e che ci sia apposta a margine di ogni foglio la seguente dicitura: RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE SENZA RICHIESTA DEL PARERE PREVENTIVO DELLA COMMISSIONE STATUTO

In questo caso sono autorizzati all'autentica delle firme esclusivamente i Consiglieri Comunali che ne faranno richiesta al Sindaco.

I fogli con le firme raccolte e autenticate dovranno essere depositati in Comune entro 90 giorni dalla data di vidimazione della richiesta referendaria, pena l'irricevibilità degli stessi.

La Commissione Statuto, entro 90 giorni dalla consegna al protocollo comunale dei fogli con le firme raccolte, esamina la proposta referendaria e si pronuncia, con parere vincolante, sull'ammissibilità del quesito, ai sensi del precedente art. 3, e sulla regolare formulazione. Verificherà, inoltre, che le firme regolarmente raccolte appartengano a cittadini elettori e che siano pari o superino il numero indicato al precedente art. 2, così come previsto dall'articolo 68.4 dello Statuto Comunale.

Qualora il numero delle firme valide sia inferiore a quello prescritto, il referendum non può essere indetto e non potrà essere avanzata ulteriore proposta referendaria, sulla stessa materia, prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla relativa pronuncia da parte del Sindaco.

Il Sindaco dà comunicazione al Comitato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione, provvedendo, altresì, a far affiggere pubblico avviso e dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

#### **Art. 10 Indizione del referendum**

Il Sindaco con apposito decreto di indizione del Referendum stabilirà la data del voto.

La votazione referendaria dovrà aver luogo entro sei mesi dalla data d'esecutività del decreto che ha preso atto del parere vincolante della Commissione Statuto. Se la consultazione referendaria viene a coincidere

o ad essere temporalmente vicina a consultazioni comunali o provinciali la votazione referendaria avrà luogo non prima che sia trascorso un mese dalle votazioni amministrative ed entro 8 mesi dalla data d'esecutività del decreto che ha preso atto del parere vincolante della Commissione Statuto.

#### **Art. 11 Sospensione termini**

Tutti i termini indicati nei precedenti articoli si intendono sospesi nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto e tra il 23 dicembre e il 7 gennaio.

#### **Art. 12 Accorpamento di più referendum**

Per ogni consultazione non possono essere promossi più di 3 referendum. La Commissione Statuto, sentiti i Comitati Promotori, può disporre l'accorpamento di più quesiti su referendum consultivi o propositivi che, pur formulati diversamente, riguardino lo stesso argomento.

### **TITOLO III - Modalità di svolgimento**

#### **Art. 13 Tessera Elettorale Individuale**

Il voto potrà essere espresso dagli elettori aventi diritto mediante la Tessera Elettorale Individuale istituita con D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, già in loro possesso.

#### **Art. 14 Ufficiale Elettorale Comunale**

L'Ufficiale Elettorale Comunale ha il compito di provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati e di esprimersi su eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

#### **Art. 15 Propaganda elettorale e pubblicità del referendum**

Il Comitato Promotore del referendum e gli eventuali Comitati, appositamente costituitisi con le stesse modalità di cui all'art. 5, per opporsi alla proposta referendaria, possono effettuare la propaganda elettorale sul referendum mediante affissione di manifesti sugli spazi appositamente indicati dalla Giunta Comunale, o in altre forme ammesse dalla legge.

Il Direttore del Notiziario Comunale prevede l'uscita di un numero speciale del giornale, con spazi riservati ai sia ai comitati favorevoli sia a quelli contrari al quesito referendario.

Comizi ed assemblee pubbliche potranno avvenire nei modi e termini previsti dalla vigente normativa.

La propaganda del referendum è ammessa dal giorno di inizio della raccolta delle firme e deve avere termine entro le ore 24.00 del secondo giorno antecedente la consultazione elettorale.

Parimenti è data pubblicità a cura del Sindaco sui risultati del referendum entro 15 giorni dallo svolgimento della consultazione.

#### **Art. 16 Seggi elettorali**

Il seggio elettorale, è composto da 3 membri, i quali al momento dell'insediamento scelgono tra loro di comune accordo il Presidente ed il Segretario.

A tutte le operazioni del seggio elettorale può partecipare un rappresentante del Comitato Promotore ed un rappresentante per ogni Comitato in opposizione alla proposta di referendum. I nominativi devono essere indicati al Sindaco prima dell'insediamento del seggio stesso.

### **Art. 17 Nomina dei componenti dei seggi elettorali**

I componenti i seggi elettorali sono nominati dall'Ufficiale Elettorale comunale entro il 15° giorno antecedente la data della consultazione e sono scelti mediante estrazione a sorte dall'albo formato secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge 8/3/1989, n.95, modificato dalla legge 21/3/1990, n.53.

Qualora all'atto dell'insediamento del seggio elettorale, sia assente uno dei suoi componenti, alla nomina provvede l'Ufficiale Elettorale Comunale scegliendo tra uno qualunque dei presenti al momento della costituzione del Seggio Elettorale, purché iscritto alle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di legge.

### **Art. 18 Insediamento del seggio ed adempimenti**

Il seggio elettorale per il referendum si insedia alle ore 16.00 del giorno antecedente alla consultazione e provvede immediatamente:

1. Alla nomina del Presidente e del Segretario.
2. Alla verifica del materiale consegnato dal Comune.
3. Alla vidimazione delle schede consegnate.
4. Alla compilazione del verbale delle operazioni predette.

Per il servizio di componente il seggio elettorale è previsto un compenso pari a quello corrisposto agli scrutatori nelle consultazioni elettorali immediatamente precedenti il referendum.

### **Art. 19 Materiale per il funzionamento del seggio elettorale**

Le caratteristiche dei locali che ospitano il seggio, delle cabine elettorali e delle urne per le votazioni sono quelle previste per le consultazioni amministrative locali.

L'Ufficiale Elettorale Comunale o suo delegato, all'ora fissata dal precedente articolo 15, consegna all'ufficio elettorale di sezione il materiale seguente:

1. n° 2 copie del verbale delle operazioni elettorali;
2. n° 3 matite copiative;
3. n° 1 busta per contenere le schede elettorali in numero pari a quello degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
4. n° 1 busta per contenere la busta predetta, le schede non utilizzate ed i verbali delle operazioni elettorali compilati;
5. materiale di cancelleria nella quantità necessaria per un regolare funzionamento del seggio elettorale

### **Art. 20 Operazioni di voto**

Il Comune provvede alla predisposizione di avvisi, per la consultazione referendaria, entro 15 giorni dalla data di indizione di referendum.

Le operazioni di voto dovranno svolgersi in un unico giorno festivo dalle ore otto alle ore ventuno.

Il voto è segreto.

L'elettore munito della tessera elettorale individuale e di valido documento di identità personale, dopo essere stato identificato ed avere ricevuto la matita per la votazione, procede alla votazione segreta nella apposita cabina, indi dopo aver piegato la scheda utilizzata per il voto, riconsegna al Presidente la matita e

deposita personalmente la scheda nell'apposita urna.

E' vietato apporre segnali di qualunque natura sulla scheda che possano rendere identificabile il votante; in casi del genere il voto è nullo.

#### **Art. 21 Scrutinio ed adempimenti finali del seggio**

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente e gli scrutatori provvedono immediatamente alle operazioni di spoglio delle schede e di compilazione del relativo verbale.

Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente inserisce le schede utilizzate per la votazione nell'apposita busta che, chiusa e controfirmata sui lembi da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserita nella seconda busta unitamente alle schede elettorali non utilizzate e ai verbali delle operazioni debitamente compilati e sottoscritti.

Il plico predetto, composto come sopra, chiuso e controfirmato sui lembi da tutti i componenti del seggio elettorale, dovrà essere consegnato all'Ufficiale Elettorale Comunale o suo delegato che rilascerà la ricevuta.

#### **Art. 22 Validità del referendum**

Il Referendum consultivo o propositivo è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Il Referendum abrogativo è valido qualora si raggiunga almeno il quorum di un terzo degli iscritti nelle liste elettorali.

Qualora il Referendum abrogativo sia nullo, non è ammessa la sua ripetizione per 5 anni su analogo argomento.

#### **Art. 23 Proclamazione dei risultati**

L'Ufficiale Elettorale Comunale provvede, nella giornata successiva allo spoglio delle schede, ad esaminare e a verificare gli atti della votazione e provvede alla proclamazione del risultato, con apposito verbale, che viene trasmesso al Sindaco e pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Eventuali ricorsi contro la proclamazione dovranno essere presentati all'Ufficiale Elettorale Comunale entro cinque 5 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale e su di essi decide inappellabilmente l'Ufficiale Elettorale Comunale entro i successivi cinque 5 giorni.

Il Sindaco, entro 60 giorni dalla data di definitiva proclamazione, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'esito referendario per gli eventuali adempimenti conseguenti.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguata motivazione, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

#### **Art. 24 Previsione di spesa**

Nel bilancio annuale di previsione è inserita, su specifico capitolo, la previsione di spesa nella misura necessaria per lo svolgimento del referendum consultivo.